

Presentazione

La **nuova conferenza di servizi** affronta un problema essenziale per l'Italia: i tempi delle decisioni pubbliche (ad esempio per la realizzazione di opere e il rilascio di autorizzazioni per le attività d'impresa e per quelle edilizie).



In tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni ci sarà la nuova conferenza dei servizi semplice e veloce, con tempi certi.

Le principali novità, illustrate nel dettaglio nelle pagine che seguono, sono:



La conferenza “semplificata”

Niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica. Si decide al **massimo in 45 giorni (90 giorni** quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).

Si considera acquisito l'**assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nei tempi previsti (**silenzio assenso**).



La conferenza “simultanea” con la riunione

La **conferenza “simultanea”** con **la riunione** si terrà solo quando è strettamente necessaria: a) nel caso di decisioni di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla riunione della conferenza partecipa **un solo rappresentante** per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza **si conclude in 45 giorni (90 giorni** nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Anche in questo caso si considera acquisito l'**assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nel termine previsto.



La nuova conferenza assicura **tempi certi di conclusione** delle procedure per i cittadini, le imprese e per le opere pubbliche. Consente alle amministrazioni di decidere, lavorando meglio ed eliminando l'elevato numero di riunioni, la corsa a "ostacoli" per convocarle e le molte conferenze che "vanno deserte". Con l'entrata in vigore delle nuove norme il 28 luglio 2016, si apre **la fase più impegnativa**, quella dell'**attuazione**, che richiede un cambiamento nel modo di lavorare delle amministrazioni.

Per questo è essenziale che il personale delle amministrazioni conosca e utilizzi le nuove disposizioni.

Allo stesso modo è importante che i cittadini, le imprese e le loro associazioni conoscano e utilizzino le nuove opportunità che la legge offre loro.

Questa guida e le FAQ, predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI, rappresentano un primo strumento per conoscere la nuova conferenza di servizi.

L' HELP-DESK



Presso il **Dipartimento della Funzione Pubblica** è inoltre operativo un **help-desk sulla conferenza dei servizi per offrire supporto, informazioni e raccogliere segnalazioni** dal personale delle amministrazioni, dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni.

L'help-desk, organizzato in collaborazione con le Regioni, l'ANCI e le organizzazioni imprenditoriali, è disponibile:

dalle ore 9.30 alle ore 16,30
al numero 06-68997160
e all'indirizzo mail: help-conferenza@governo.it.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Di seguito sono illustrate le principali novità della conferenza di servizi:
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990,
come sostituiti dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

La nuova disciplina entra in vigore il 28 luglio 2016
e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.

1

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

La conferenza decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire **almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati**, da parte di **amministrazioni diverse** oppure quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti (art. 14, comma 2).

Allo stesso tempo la nuova disciplina innova profondamente **le modalità di svolgimento della conferenza che divengono più semplici e veloci**.

LA NOVITÀ DEI DUE MODELLI: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea

La disciplina della conferenza dei servizi è stata modificata molte volte negli ultimi anni, senza risultati significativi.

Le nuove disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano due modelli di conferenza di servizi, caratterizzati da **diverse modalità di svolgimento**, in relazione alla **complessità della decisione da prendere** o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, **di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale**:



LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)

È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene **senza riunioni**, in modalità "asincrona", mediante la **semplice trasmissione per via telematica**, tra **le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.**



LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Si svolge solo quando strettamente necessaria, in **limitati casi indicati espressamente dalla legge** (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).

Si considera **acquisito l'assenso senza condizioni** dell'amministrazione che non si sia espressa entro i termini.




1.1. LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE): LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le modalità telematiche di svolgimento

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica "ordinaria" la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).



Rispetto alla disciplina previgente, a venticinque anni dalla legge n. 241 del 1990, la conferenza viene "dematerializzata": l'uso della posta o di altre forme di comunicazione elettronica consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni.

Tempi certi per la conclusione della conferenza



Il **termine** perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è **stabilito dall'amministrazione procedente** e non può essere superiore a **45 giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della

salute dei cittadini, nel caso in cui **le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso**, il termine di conclusione della conferenza è di **90 giorni** (art. 14-bis, comma 2, lettera c).


L'indizione della conferenza semplificata

La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è a istanza di parte (art. 14-bis, comma 2).

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:



a) l'**oggetto** della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa **documentazione** (art. 14-bis, comma 2, lettera a).



b) il **termine perentorio, non superiore a 15 giorni**, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere **eventuali integrazioni** o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l'amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, **i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni** (art. 14-bis, comma 2, lettera b).



c) il **termine perentorio per la conclusione della conferenza**, che non può essere superiore a **45 giorni** (**90** nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso), entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.



d) la **data eventuale della riunione** in modalità simultanea da tenersi nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge **solo quando è strettamente e necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge** (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

Vengono eliminati così i “tempi morti” di attesa (30 giorni prima di indire la conferenza), la “corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze “che vanno deserte”.
Non ci saranno più riunioni, ma solo l'invio per via telematica delle determinazioni.

Attenzione: la comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all'amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.

L'indizione della conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 241 del 1990).

Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie **determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente** nella comunicazione di indizione della conferenza.

Le determinazioni devono essere **congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso**. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono **essere espresse in modo chiaro e analitico**. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art.14-bis, comma 3).

Il silenzio assenso



Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche **quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti** (art. 14-bis, comma 4).

La conclusione della conferenza semplificata

Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

CONCLUSIONE POSITIVA

La determinazione motivata di **conclusione positiva**, adottata entro **5 giorni** lavorativi, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati**, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:



- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio assenso, nei seguenti casi: 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (art.14-bis, comma 5).

CONCLUSIONE NEGATIVA E PREAVVISO DI DINIEGO

La determinazione motivata di **conclusione negativa della conferenza**, che produce **l'effetto del rigetto della domanda**, è adottata entro **5 giorni** lavorativi, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili**. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5).



I CASI IN CUI SI PASSA DALLA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE) ALLA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della **conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza**.



Si ricorda che alla conferenza simultanea partecipa il **rappresentante unico** (vedi paragrafo 1.2) rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.

I TEMPI DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA





1.2. LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

I casi in cui è prevista la conferenza simultanea

La conferenza **simultanea** (con la riunione) è prevista unicamente nei seguenti casi:

1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali** (art.14-bis, comma 6);
2. nei casi di **particolare complessità della decisione da assumere**: l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7);
3. in caso di progetto sottoposto a **valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale**: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4).

Il rappresentante unico



Nella conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede il rappresentante unico. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato **da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3).

Il rappresentante unico delle **amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali **possono comunque intervenire in funzione di supporto**. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, **possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza** (art. 14-ter, comma 4).

Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 5). Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini dell'efficace attuazione della nuova conferenza di servizi.

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

La partecipazione dei soggetti interessati




I soggetti interessati, ivi **compresi i proponenti**, possono essere invitati a partecipare alle riunioni (art. 14-ter, comma 6).

La durata dei lavori della conferenza

I lavori della conferenza simultanea si concludono entro **45 giorni** dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di **90 giorni ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso** (art. 14-ter, comma 2).

Lo svolgimento della conferenza simultanea a seguito di quella semplificata o per decisioni complesse



1) La conferenza simultanea a seguito di quella semplificata

Quando nel termine perentorio indicato nell'indizione della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni tali da richiedere modifiche sostanziali della

decisione, l'amministrazione precedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data già fissata nella comunicazione di indizione, **la riunione della conferenza simultanea**. Si ricorda che alla conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali. A questo fine, l'amministrazione precedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso il termine sia decorso senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione sia priva dei requisiti) ai soggetti che devono designare il rappresentante unico e alle amministrazioni che possono partecipare in funzioni di supporto.

I lavori di questa conferenza, si concludono entro **45 giorni** dalla prima riunione.



2) La conferenza in caso di decisioni complesse

Nei casi di decisioni complesse l'amministrazione precedente può indire direttamente la conferenza simultanea (o con riunione). La richiesta – motivata – di conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l'integrazione documentale nella comunicazione che indice la conferenza semplificata.

In questi casi l'amministrazione precedente **può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni comunicando** ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione e il termine (non superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali;
- la data di convocazione della riunione entro i successivi 45 giorni.

I lavori della conferenza si concludono entro **45 giorni dalla data della prima riunione**, ovvero entro **90 giorni** qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine del procedimento.

La conclusione della conferenza simultanea

All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Si considera acquisito **l'assenso senza condizioni delle amministrazioni** il cui rappresentante **non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi**, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.



1.3. DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E I SUOI EFFETTI

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati** (art. 14- *quater*, comma 1).

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione), utile alla presentazione dell'opposizione, secondo quanto illustrato nel paragrafo 1.4 (art. 14-*quater*, comma 2).

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14- *quater*, comma 4).

L' INTERVENTO IN AUTOTUTELA

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-*quater*, comma 2).



1.4. I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente. In particolare:

- entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini **possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri**, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali **l'opposizione è proposta dal Ministro competente**. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-*quinquies*, commi 1 e 2);
- la proposizione dell'opposizione **sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza** (art. 14-*quinquies*, comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro **15 giorni** dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere convocata una **successiva riunione entro 15 giorni** dalla precedente. Se si trova un **accordo** viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza (art. 14-*quinquies*, commi 4,5,6);
- se non è stato raggiunto **un accordo**, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-*quinquies*, comma 6).

I TEMPI DELLA CONFERENZA SIMULTANEA

La conferenza in caso di decisioni complesse



2

LA CONFERENZA PER LA VIA REGIONALE

La nuova disciplina, da cui sono esclusi procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, stabilisce comunque un **coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale.**

Tutte le **autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi** che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. La conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4 del Codice dell'ambiente. Con riferimento alla conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica come unico termine **quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni**, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell'ambiente).

La scelta di portare all'interno della conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse.

3

LA CONFERENZA ISTRUTTORIA

In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l'indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. L'indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall'amministrazione procedente.

4

LA CONFERENZA PRELIMINARE

La conferenza “preliminare” è indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.

Come nella disciplina previgente, la conferenza preliminare può essere indetta sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale.

Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno “studio di fattibilità”. Se l’amministrazione precedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la conferenza, che si svolge con le modalità della conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. Scaduti tali termini, l’amministrazione precedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall’amministrazione precedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Nel caso di opere pubbliche o d’interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.



NUOVA CONFERENZA E DISCIPLINE DI SETTORE: LE NORME DI COORDINAMENTO

LA CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO



Le nuove disposizioni stabiliscono che i rinvii agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal d.lgs. n. 127 del 2016.

Questa clausola di coordinamento **assicura una generale applicazione della nuova disciplina alle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico** (articolo 8 d.lgs. n. 127 del 2016).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 127 del 2016 prevedono specifiche disposizioni di coordinamento con discipline settoriali di particolare rilievo ai fini della conferenza di servizi.

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO EDILIZIA

Le modifiche alle disposizioni in materia di Sportello unico edilizia (art. 5, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) stabiliscono che è sempre indetta la conferenza di servizi nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, quando è necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001) vengono quindi apportate le modifiche necessarie ad allineare alla nuova disciplina generale l'indizione e lo svolgimento della Conferenza. Infine, viene abrogato il comma 9 relativo alle ipotesi di diniego, manifestate in conferenza, per gli immobili sottoposti a vincolo: la relativa disciplina viene così ricondotta a quella generale della nuova conferenza (art. 2, d.lgs. 127 del 2016).

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUAP

Le nuove disposizioni stabiliscono che la **nuova conferenza è sempre indetta** quando è necessario acquisire **atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche**, mentre in precedenza l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni e negli altri casi l'indizione della conferenza era facoltativa (art. 3 d.lgs. 127 del 2016).

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AUA

Le modifiche introdotte all'articolo 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 prevedono che la nuova conferenza sia sempre indetta nei casi previsti dagli art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dalle leggi regionali.

In coerenza con la nuova disciplina della conferenza semplificata "senza riunioni" si elimina, inoltre, l'ultimo periodo del comma 5, che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la trasmissione dei relativi atti di assenso (art. 4 d.lgs. 127 del 2016).

LE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE

Le nuove disposizioni introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della conferenza in caso di VIA regionale (art. 5 d.lgs. 127 del 2016).

LA CONFERENZA IN CASO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui nella conferenza di servizi vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente.

In questo caso l'amministrazione procedente trasmette la comunicazione di indizione sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla procedente), sia al Soprintendente che deve esprimere il parere previsto (art. 6 d.lgs. 127 del 2016).